



Prot. n. 5602/1.1.h del 19/11/2019

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Ai Sigg. Genitori e agli alunni
All'Albo on line e in SEDE
e p.c. AL DSGA
dell'Istituto Comprensivo Casalbore**

**OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA e SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO
DELL'ISTITUTO -**

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile, secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL 2007 che prevede che l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art.25 D.Lgs. n.165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

Visto il REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 02/10/2018;

TENUTO CONTO delle determinazioni del Consiglio d'Istituto, riunitosi il 07/10/2019, in merito alle rimodulazioni degli orari di ricreazione;

EMANA

**LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO
DELL'ISTITUTO per l' A.S. 2019/2020.**

Art. 1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'**art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009** che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 del Codice Civile**.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che,

nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per vari motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Durante le ore di lezione non è consentito di norma far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Art.2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal docente dell'ora successiva o dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella propria classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Si segnala ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti e, soprattutto, di non lasciare priva di vigilanza la classe prima dell'arrivo del docente dell'ora successiva o del collaboratore scolastico a tal fine chiamato.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni mattutine o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Dirigenza.

Art. 4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione (dalle ore 11,05 alle ore 11,15 nella scuola sec. 1° grado di Montecalvo; dalle ore 10,05 alle ore 10,15 nella scuola sec. 1° grado di Casalbore, dalle ore 11,00 alle ore 11:15 nella scuola primaria di Montecalvo e di Casalbore; dalle ore 15,00 alle ore 15,30 nelle scuole dell'infanzia di Montecalvo e di Casalbore), si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora in cui ricade la ricreazione, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi **pericolosi** per i presenti e **dannosi** per gli arredi o sussidi. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Art. 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio o possibilmente al cancello, posizionandosi davanti al gruppo classe. L'ordine di essi occupato nella fila è quello predeterminato per le uscite di **emergenza**.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante ogni operatore scolastico ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni alla vita nell'Istituzione scolastica.

Nel caso di smistamento degli alunni (misura da attivarsi solo in situazioni di estrema necessità) in altre

aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, si avrà cura di registrare i nominativi degli alunni smistati con annotazione sul Registro di classe e/o su apposita modulistica interna. Di norma le misure di smistamento degli alunni saranno previste con un piano specifico nell'ambito delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art.35, D.lgs 81/08) solo in casi di effettiva ed indifferibile necessità.

Per gli alunni che viaggiano con lo scuolabus comunale, gli insegnanti si accerteranno che esista la relativa autorizzazione dei genitori a fruire di tale servizio. In particolare, gli alunni che fruiscono di tale servizio all'uscita verranno raccolti nell'atrio e accompagnati dal collaboratore scolastico fino all'esterno per essere consegnati al personale addetto all'assistenza durante il servizio di trasporto; all'entrata, al contrario, saranno accolti dal collaboratore che li riceve in consegna dal personale già indicato. Si ricorda a proposito che l'obbligo di vigilanza si acquisisce dal momento in cui gli alunni vengono consegnati all'ingresso a scuola e permane anche dopo il termine dell'orario scolastico, almeno fino a quando alla custodia dell'amministrazione non "si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori o di un adulto da essi delegato".

Esclusivamente per la scuola secondaria di I grado, per i casi in cui le famiglie hanno sottoscritto la *Dichiarazione liberatoria per l'uscita autonoma degli alunni* quale forma di patto formativo tra scuola e famiglia è consentito agli alunni di effettuare il percorso scuola –casa in autonomia quale forma di emancipazione e maturità personale degli stessi. Qualora per questi alunni si ravvisino situazioni di pericolosità e/o comportamenti scorretti all'uscita da scuola e nel percorso stradale, si è tenuti a segnalarlo tempestivamente alla Dirigenza.

Infine, si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite per iscritto e pubblicate sul sito web della scuola, facendo rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e, laddove siano presenti aree interdette all'accesso, tutti gli

operatori devono vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 6. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente.

Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

Durante le ore di utilizzo dei laboratori o della palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari/tecnologie e materiali non idonei all'utenza.

E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici la custodia dei prodotti delle pulizie in locali con appositi armadi chiusi; le sale docenti e gli spazi ad uso del personale non vanno utilizzati dagli alunni.

Art. 8. VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO O TEMPO LIBERO

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL2006-2009; D.Lvo n° 59 del 19 febbraio 2004, art.7 comma 4 e Circolare n°29 del 5 marzo 2004). Pertanto, i docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che:

1. gli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo e, in ogni caso, gli insegnanti non devono consentire ai propri alunni di recarsi in refettorio senza il docente che li vigili;
2. gli alunni che fruiscono del permesso di uscita temporanea per il pasto siano consegnati in custodia dei collaboratori scolastici per essere prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Nessun docente o collaboratore scolastico, se non autorizzato, ha accesso ai locali della refezione per servizi non connessi al proprio ruolo.

Durante l'intervallo ricreativo la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione; gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno e vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza, anche i bagni.

Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti. Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività svolte durante l'orario scolastico si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente in servizio.

Art. 9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Art.10. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento degli incontri scuola-famiglia, dovrà essere

costantemente assicurata dagli stessi genitori; al personale della scuola (docente ed ATA), assegnato a tale compito e presente nella scuola, spetta il compito di avvertire la famiglia di tale necessità-dovere e comunque di evitare che gli studenti, eventualmente presenti, possano liberamente e soprattutto da soli trattenersi negli spazi comuni dell'edificio (corridoi, ingresso ecc. ecc).

Art.11. VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose.

All'albo di ciascun plesso deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

Se uno scolaro subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità.

Deve essere assolutamente evitata la peregrinazione per la scuola di alunni accompagnati da altri alunni alla ricerca di assistenza. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente incustodita.

Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo scolaro colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia, annotando la situazione.

Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il ricorso all'assistenza del Pronto Intervento (118) e il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza.

Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta affidato al docente, con l'eventuale supporto di uno degli addetti al primo soccorso dell'istituto.

Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguitano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato.

I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante:

- telefonicamente per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e sotto firmata sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio tramite relazione scritta. La denuncia va consegnata tempestivamente in Direzione e mai dopo le 24 ore successive all'evento.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa e/o del posto di lavoro dei genitori o dei cellulari privati dei genitori, nonché recapiti telefonici di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dalla dirigenza e/o in assenza di specifica documentazione dell'ASL o del medico curante e di richiesta da parte della famiglia.

I docenti controllano che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario provvedono al ritiro degli stessi.

Si allega una tabella con alcuni utili riferimenti normativi.



Il Dirigente Scolastico
ing. Fiorella Musella
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)

NORME DI RIFERIMENTO

CCNL 2002-05 (24 LUGLIO 2003) ART. 27 e s.m.i (CCNL 29/11/2007)	Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
CCNL 24.7.2003 (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA – Area A).	La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003) . Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
CODICE CIVILE ART. 2047	In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto
CODICE CIVILE ART. 2048	I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839	L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento
CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623	L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937	Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi

<p>TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio)</p>	<p>Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente – relatività dell’obbligo di sorveglianza</p> <p>Non è responsabile l’Amministrazione scolastica per l’infortunio patito da un’allieva durante l’ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell’insegnante.</p>
<p>TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002</p>	<p>La responsabilità dell’insegnante e, per essa. dell’Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l’allievo abbia procurato a se stesso in quanto l’obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all’insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età del pieno discernimento dei loro allievi.</p>
<p>CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile Sent. 07/11/2000 n. 14484</p>	<p>Processo civile (questioni processuali del) - Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova</p> <p>In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l’amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L’onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.</p>
<p>Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535</p>	<p>Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all’interno dell’area cortilizia della scuola? Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell’Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all’interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l’evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l’obbligo di custodia derivante dall’iscrizione scolastica.</p>

	<p>E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "ricsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).</p>
<p>Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia) R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350)</p>	<p>Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.</p>
<p>C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f</p>	<p>L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."</p>
<p>CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS. 7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894</p>	<p>E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).</p>
<p>CASS. 30/03/1999, SEZ. III N ° 3074</p>	<p>Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile</p>
<p>Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146", trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto".</p>	<p>Servizi minimi essenziali in caso di sciopero Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico.</p> <p>Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della</p>

	sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI , dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.
art. 28 della Costituzione	ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto"
art.43 del Codice Penale	"...il fatto illecito è doloso , o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"
L. 146/90	sui servizi minimi essenziali
sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro	"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"
	Si consultino, inoltre:
DPR 249/1998	statuto studentesse e studenti
DM 16/07	linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
CM 362/1998 DIRETTIVA 15/03/2007	Divieto dell'uso del telefono cellulare a scuola e sanzioni disciplinari